



**REGOLAMENTO**  
**PER LA DETERMINAZIONE E LA**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER**  
**FUNZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE**  
**EX ART. 45 D. LGS 36/23**

CAPO I

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, approvato dal CDA con deliberazione del 11/10/23 disciplina la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche costituito ai sensi dell'art. 45 e dall'allegato I. 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per incentivare le funzioni svolte dai dipendenti per la verifica dei progetti, per la predisposizione e il controllo delle procedure di bando e l'esecuzione dei contratti pubblici, per lo svolgimento delle funzioni di responsabile unico del progetto, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, al fine di consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, tenendo conto delle responsabilità assunte dalle figure tecniche e amministrative ivi indicate e dei loro collaboratori.
2. Rientrano nell'ambito delle attività suddette le forniture di beni e servizi che richiedano la nomina del Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC) e, nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, solo qualora gli stessi siano di natura complessa e richiedano pertanto la redazione di un apposito progetto e la nomina del Direttore dei Lavori.

ART. 2 - INTERVENTI ESCLUSI

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche gli affidamenti di servizi e forniture per i quali non sia nominato un direttore dell'esecuzione e l'eventuale previsione di diversa modalità di remunerazione delle funzioni tecniche (art. 45, comma 2, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 36/2023)

ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FIGURE COINVOLTE

1. Le funzioni del Responsabile Unico del Progetto sono definite dall'Art. 15 e dall'Allegato I.2. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Il R.U.P. deve essere nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti da svolgere.
2. Il Direttore Lavori deve possedere i requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, qualifica professionale definita dalla normativa specifica di settore.
3. Il Collaudatore Statico deve possedere i requisiti professionali definiti dalla normativa specifica di settore.

4. Il Collaudatore tecnico amministrativo deve possedere i requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, qualifica professionale definita dalla normativa specifica di settore.
5. L'attività di verifica preventiva dei progetti è definita dall'Art. 42 e dall'Allegato I.7. del D.Lgs. n. 36/2023.
6. Le "procedure di bando" sono le procedure di scelta del contraente disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa europea in materia di contratti pubblici che prevedono lo svolgimento di un confronto concorrenziale fra più operatori economici. Rientrano fra le procedure di bando:
  - la procedura ristretta • la procedura aperta • la procedura negoziata e l'affidamento diretto, se svolti comunque con modalità concorrenziale. Non costituiscono procedure di bando le procedure con interpello diretto di un unico operatore e l'adesione alle Convenzioni CONSIP o di altro soggetto aggregatore.
7. Le funzioni di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo (incluso quello con funzione di coordinatore per la sicurezza qualora non direttamente svolto dal DL) e Ispettore di Cantiere sono definite dall'Art. 114 e dall'Allegato II.14. del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa specifica di settore.
8. Le funzioni di Direttore per l'Esecuzione dei Contratti di Servizi e Forniture sono definite dall'Art. 114 e dall'Allegato II.14. del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
9. Le funzioni di Collaudo Tecnico - Amministrativo o redazione del Certificato di Regolare Esecuzione sono definite dall'Art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### ART. 4 - FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo per le funzioni tecniche previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara, oneri di sicurezza compresi.
2. Il suddetto fondo viene ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, nella misura dell'80% con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento, tra:
  - il Responsabile Unico del Progetto;
  - i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e amministrative di: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione;

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario).

- loro collaboratori, nella misura e per i compiti stabiliti ed assegnati dal Responsabile della Struttura competente
3. La restante quota del 20% (ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti Europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata), è impiegata per le finalità di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del D.lgs. n. 36/2023. 4. Gli importi relativi all'incentivazione sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della società.
  5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale"
  6. Tali somme (incentivi funzioni tecniche Art. 45) vengono comprese nel Quadro Economico del progetto delle opere, o comunque nella caratterizzazione delle opere circa le quali risulti necessario esplicitare un'attività oggetto di incentivo di cui ai commi precedenti. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
  7. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
  8. Nel caso di modifiche di contratti disposte a norma dell'art. 120 del Codice, l'importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che siano previste opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta, non causato da errori od omissioni imputabili all'ufficio responsabile della progettazione/programmazione. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Responsabile della Struttura competente che autorizza la variante.
  9. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione dell'incentivo a fronte di eventuali incrementi di tempi e di costi non conformi alle norme del D.L. 36/2023.

## CAPO II

**CRITERI DI QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO**ART. 5 - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. La percentuale del valore delle opere o degli interventi, da destinarsi al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione varia dall' 1,00% al 2,00% della somma posta a base di gara (lavori-servizi-forniture ed oneri di sicurezza) di ciascun intervento. Tale percentuale è determinata in rapporto all'entità e complessità dell'opera/prestazione/servizio, secondo le disposizioni del competente Responsabile della Struttura di appartenenza, sentito anche il Responsabile Unico del Progetto, in applicazione della successiva Tabella

2. Le tipologie indicate sono le seguenti:

TABELLA 1

Entità dell'opera	Tipologia
Fino a € 1.000.000,00	1%
Da € 1.000.000,00 a 2.000.000,00	1.5%
da € 2.000.000 a € 5.000.000,00	1.8%
sopra € 5.000.000,00	2%

ART. 6 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPLESSITA' DELL'OPERA

1. Il Responsabile della Struttura/servizio autonomo competente può rideterminare, motivatamente, la percentuale di cui alla predetta tabella 1, incrementandola fino al tetto massimo del 2%, tenuto conto dei seguenti aspetti che, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito illustrati:

- a. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico
- b. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze
- c. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità
- d. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti titolari dell'opera, fornitura o servizio
- e. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sotto-progetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali

2. All'incentivo è destinato l'80% delle risorse finanziarie del fondo come già sopra specificato.

3. Per entità dell'opera e i limiti d'importo di cui alla Tabella 1 si fa riferimento all'importo complessivo della somma posta a base di gara.

ART. 7 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La quota del fondo previsto nell'Art. 45 del. D.Lgs. n. 36/2023, destinata all'incentivazione del Personale dipendente, sarà ripartito, sulla base dell'attività svolta e secondo le specifiche responsabilità dei soggetti intervenuti, secondo la sottoesposta Tabella.
2. In considerazione delle diverse attività regolamentate e delle figure coinvolte si definiscono nella seguente tabella:

FIGURE COINVOLTE	Ripartizione	TOT
1. Responsabile unico del progetto	35%	35%
2. Collaboratori RUP:		
Collaboratori tecnici	4%	
Collaboratori amministrativi/autorizzazioni/accordi bonari	4%	
Verifica dei progetti ai fini della validazione	2%	
Sommano		10%
3. Funzioni amministrative - predisposizione e controllo procedure di gara:		
Redazione atti di gara	7%	
Gestione e controllo procedure gara	5%	
Collaboratori amministrativi	3%	
Sommano		15%
4. DL/DEC e funzioni tecniche:		
DL/ DEC	27%	
Direttore operativo	4%	
Ispettore di cantiere	4%	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5%	
Sommano		40%
TOTALE		100%

3. I valori percentuali indicati nella Tabella precedente sono calcolati sull'ammontare complessivo del fondo calcolato per ogni singolo intervento con le modalità indicate gli artt. 4 e 5.

CAPO III

**CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

ART. 8. - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del progetto, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 116 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del progetto cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART 9. - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI

1. Il Responsabile della Struttura, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui al successivo art. 10.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
  - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
  - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%; b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%; c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
  - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
  - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 121 del codice.



**NORME COMUNI**

ART. 10 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il fondo è ripartito tra i Dipendenti per le attività da questi svolte direttamente.
2. Qualora un altro dipendente assuma più ruoli fra quelli evidenziati, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
3. Qualora un'attività tecnica di quelle esposte nella Tabella, di qualunque natura, non venga svolta, la corrispondente aliquota economica andrà in economia di spesa. Le suddette economie verranno destinate al fondo di cui all'art. 1 per alimentare la quota da ripartire per lavori, forniture e servizi che non contengono, nello stanziamento specifico, le somme da destinare al suddetto fondo, come indicato al comma 4 del suddetto art.1.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, non avente diritto all'incentivo, devono essere esplicitate nei quadri economici ma andranno a costituire economia di spesa, da destinare come indicato al precedente comma.
5. Il Personale con qualifica dirigenziale non ha diritto alla corresponsione della quota di incentivo, fatte salve le eventuali modifiche apportate in tal senso al vigente quadro normativo in epoca successiva all'adozione del presente Regolamento. Qualora un ruolo qualsiasi venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, di cui al precedente comma 4<sup>o</sup>.
6. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023
7. Dal momento che AMAG adotta i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al comma precedente è aumentato al 15%.

ART. 11 - GRUPPO/STAFF DI LAVORO

1. Il Responsabile della struttura/servizio autonomo competente, sentito il RUP, individua fra i dipendenti in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.
2. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve contenere:

- La descrizione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura da realizzare ed il relativo programma di finanziamento;
  - La definizione delle fasi progettuali ed i relativi contenuti, ai sensi dell'art. 41 del DLGS 36/2023
  - Il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile della Struttura/servizio autonomo di cui al comma 1.
  5. Il Responsabile della Struttura/servizio autonomo, con proprio atto motivato, può inoltre modificare o revocare l'incarico, le percentuali spettanti, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.
  6. Il Personale che fa parte del gruppo di lavoro viene individuato, prioritariamente, tra i dipendenti della Struttura competente. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi autonomi e/o di altre Direzioni, previa autorizzazione del Responsabile della Struttura/servizio autonomo di rispettiva competenza. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto ed è necessario il preventivo assenso del competente Responsabile della struttura/servizio autonomo.
  7. L'impegno di spesa dell'incentivo verrà assunto con apposita determinazione, da adottare al termine della fase di aggiudicazione o comunque al termine della procedura di verifica e validazione del progetto (qualora non si procedesse alla successiva aggiudicazione), con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture.

#### ART. 12 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile della Struttura competente, su proposta del Responsabile unico del Progetto, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse prestare su autorizzazione del Responsabile della Struttura preposta e per le mansioni di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal responsabile unico del progetto, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a gara, per cause non imputabili al personale stesso.

4. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
  - a. opera o lavoro, servizio, fornitura di importo complessivo fino a € 5.000.000:
    1. ad avvenuta aggiudicazione della prestazione prevista
      - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le attività di programmazione della spesa, verifica preventiva del progetto e predisposizione degli atti e controllo delle procedure di gara
      - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente per l'attività del RUP
    2. ad approvazione dello stato finale e dei collaudi / CRE ovvero verifica di conformità
      - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
      - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente per l'attività del RUP
  - b. all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura di importo complessivo superiore ad € 5.000.000:
    1. ad avvenuta validazione del progetto
      - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per le attività di programmazione della spesa, verifica preventiva e validazione del progetto
      - nella misura del 25% della quota complessiva corrispondente per l'attività del RUP
    2. ad avvenuta aggiudicazione della prestazione prevista
      - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le attività di predisposizione degli atti e controllo delle procedure di gara
      - nella misura del 25% della quota complessiva corrispondente per l'attività del RUP
    3. ad avvenuta realizzazione di almeno il 50% della prestazione affidata
      - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
      - nella misura del 25%, della quota complessiva corrispondente per l'attività del RUP;
    4. ad approvazione dello stato finale e dei collaudi / CRE ovvero verifica di conformità
      - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente, per le attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
      - nella misura del 25% della quota complessiva corrispondente per l'attività del RUP

5. Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all'anno occorre erogare alla scadenza dell'anno di riferimento la percentuale corrispondente alle attività già effettuate, previa apposta disposizione del Responsabile della struttura/servizio autonomo competente.
6. Ai fini della liquidazione, il Responsabile della struttura competente, sentito il RUP, predispone una tabella, contenente:
  - a. Elenco dei dipendenti addetti alle singole funzioni
  - b. tipo di attività svolta
  - c. percentuale realizzata
  - d. tempi previsti e tempi effettivi
7. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
8. L'approvazione della scheda finale, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.
9. Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa rispettivamente sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo al pagamento degli oneri riflessi. Il dirigente preposto dovrà altresì provvedere ad adottare apposito atto di accertamento delle entrate di cui al presente comma.

CAPO VI

**DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 13 - ATTIVITÀ PROFESSIONALI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Per le attività professionali per le quali è richiesta una iscrizione all'Albo o una abilitazione professionale, la Società si assume l'onere della garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché l'onere per permettere il mantenimento dell'iscrizione o abilitazione professionale.
2. Il personale individuato nell'ambito dei gruppi/staff di lavoro di cui all'art. 10 del presente Regolamento verrà dotato di apposita garanzia assicurativa mediante apposita polizza che verrà attivata contestualmente all'adozione del provvedimento che individua lo staff/gruppo di lavoro di cui al suddetto articolo e potrà essere svincolata solo ad avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo / CRE in caso di lavori ovvero certificazione di conformità in caso di forniture e servizi.
3. Le risorse finanziarie per gli adempimenti di cui sopra dovranno essere stanziare in appositi capitoli dispesa del Bilancio di Previsione annuale e non faranno in alcun modo riferimento al fondo di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 14 - FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente Regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applicano i Contratti integrativi di lavoro vigenti nel periodo di svolgimento dell'attività.

ART. 15 - ACCANTONAMENTO FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il fondo di cui all'art. 45, comma 5 del Decreto Legislativo 36/2023 è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 4 dell'importo a base di gara dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.
2. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini, secondo quanto previsto al suddetto art. 45. In detto Capitolo troveranno capienza anche la spesa per la formazione e crescita professionale specifica del personale impiegato nelle attività di cui al presente Regolamento.
3. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento dell'opera/fornitura/servizio. La destinazione delle somme accantonate, viene determinata annualmente dalla Società. Con il medesimo atto viene approvato il consuntivo delle somme spese a questo titolo per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.

4. A tal fine si dovrà creare appositi Capitoli di spesa nel quale far confluire la quota del 20% dell'incentivo destinata all'innovazione ed alle attività formative sopra descritte.
5. Tali Capitoli di spesa potranno essere utilizzati rispettivamente dal Settore che assume l'impegno di spesa per la fruizione di beni finalizzati a progetti di innovazione, strumentazioni e tecnologie, e dalla Struttura cui compete la organizzazione dei corsi di formazione del personale dipendente (o in subordine anche dal Responsabile della Struttura del personale addetto cui destinare la formazione specialistica di cui sopra).
6. Al fondo confluiranno le quote parti degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolta o prive dell'attestazione del dirigente oppure affidate a personale esterno.

#### ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni in esame non si applicano al personale con qualifica dirigenziale, come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 45, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 36/2023, **laddove sia stata stanziata la relativa spesa** mediante puntuale indicazione nel quadro economico del progetto.